

SCRITTURA PRIVATA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, che ha per oggetto la costituzione della associazione senza scopo di lucro con la denominazione ETICASEMPRE, i sigg.ri:

- Gigliola Ibba, nata a Milano il 27/11/1941, codice fiscale BBIGLL41S67F205F, residente a Milano in via Lazzaro Palazzi 4;
- Antonio Pattano, nato a Parabiago il 14/11/1947, codice fiscale PTTNTN47S14G324I, residente a Canegrate in via Monte Grappa, 6;

convengono e stipulano, in data 29/12/2011, quanto segue:

ART. 1.

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata ETICASEMPRE tra i comparenti.

L'associazione ha sede a Milano in Via Montebello 24.

ART. 2.

L'associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica, apolitica, aconfessionale, estranea a qualsiasi attività o impresa commerciale o industriale e si pone come obiettivo la difesa e la diffusione dei valori etici presso la popolazione italiana.

ART. 3.

L'associazione è regolata dal testo di statuto che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto costitutivo.

Detto statuto, composto di n. 25 articoli, contiene le norme di funzionamento e di organizzazione dell'associazione.

ART. 4.

Viene nominato, per il primo triennio, amministratore e presidente dell'Associazione la Sigra Gigliola Ibba.

ART. 5.

Il primo rendiconto economico e finanziario dell'Associazione si chiuderà il 31/12/2012.

Firmato.

.....

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

.....

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro ETICASEMPRE con finalità di promozione culturale, civile e sociale.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Milano in Via Montebello 24 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale, estranea a qualsiasi attività o impresa commerciale o industriale.

Lo scopo dell'Associazione è la difesa e la diffusione dei valori dell'etica presso la popolazione italiana, ed in particolare:

- i cittadini italiani di ogni classe, cultura e censo
- la classe politica, i leader di opinione, gli imprenditori,
- i giovani, e particolarmente gli scolari e allievi della scuola dell'obbligo

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione potrà:

- promuovere e favorire iniziative di carattere culturale e formativo tese a contribuire alla sensibilizzazione di soci e di terzi sulle tematiche comuni ed affini agli scopi dell'Associazione;
- elaborare proposte legislative sotto ogni forma di iniziativa, conformi alle leggi vigenti, da sottoporre al vaglio degli organi costituzionalmente preposti;
- realizzare strumenti di studio e di comunicazione attraverso testate giornalistiche, case editrici, da realizzarsi a mezzo stampa, saggi, libri, audiovisivi e ogni altro strumento di comunicazione per la diffusione delle proprie iniziative e ricerche;
- promuovere o partecipare ad associazioni, fondazioni, società enti ed

istituti il cui scopo sociale sia compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione;

- promuovere ed attuare ogni altra iniziativa idonea a facilitare l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Per il conseguimento dello scopo l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzi di gestione, capitale, riserve e fondi agli associati.

Articolo 4 - Durata

La durata è illimitata.

Articolo 5 - Soci

I soci sono distinti nelle seguenti categorie :

- Soci fondatori;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Esprimono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Sono soci onorari coloro che contribuiscono, sia per qualificazione personale e professionale, sia per l'attività di studio e ricerca, che per l'apporto di speciali conoscenze e sinergie, al progresso culturale e sociale dei componenti dell'Associazione, nonché alla realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e non esercitano il diritto di voto nelle Assemblee, anche se chiamati a parteciparvi a titolo consultivo.

Sono soci sostenitori e soci ordinari le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'Organo Amministrativo, previo versamento, alla data di ammissione, della quota stabilita dall'Organo Amministrativo stesso, determinata per i soci sostenitori in ammontare superiore a quella dei

soci ordinari. Tali quote associative, saranno destinate ad incremento del patrimonio sociale.

Essi hanno il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto.

La condizione di socio sostenitore o socio ordinario viene a cessare, in ogni caso, con il mancato versamento della quota associativa.

I soci fondatori, quelli sostenitori e quelli ordinari sono tenuti a versare, entro il 15 febbraio di ciascun anno successivo a quello di ammissione, una quota associativa di rinnovo, fissata dall'Organo Amministrativo, rapportata ai costi di gestione dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata e sancita dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 – Requisiti per l'adesione

Il numero di coloro che possono aderire è illimitato.

All'associazione può aderire chiunque, purché maggiorenne, sottoscriva il "Codice etico del cittadino", si impegni a rispettarlo e accetti di essere espulso dall'Associazione in caso di mancato rispetto. Il socio parimenti dovrà dichiarare di non essere iscritto e di non avere parte attiva in nessun partito politico. Inoltre, dovrà dimostrare di essere sinceramente ed obiettivamente interessato a collaborare per il conseguimento dei fini che l'Associazione si propone.

Articolo 7 – Ammissione

Chiunque intenda aderire deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo cui spetta valutarne l'accettazione.

Articolo 8 – Obblighi dei soci e servizi ai soci

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto e le disposizioni impartite dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dei fini che l'Associazione si propone, partecipando attivamente alle iniziative della stessa.

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio, oltre che per le altre cause previste dalla legge, si perde per recesso e per esclusione. Il socio che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni.

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione del socio che non sia più in condizioni di collaborare per i fini che si propone l'Associazione oppure che col suo comportamento ne danneggi moralmente o materialmente l'attività o alimenti dissidi e disordini fra gli altri aderenti o, comunque, si rifiuti, senza giustificato motivo, di adempiere agli impegni assunti ed, in particolare, sia moroso nel versamento delle quote.

Articolo 10 – Cessazione del rapporto associativo

Il socio che per qualunque motivo cessa di appartenere all'Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Il socio che recede, a qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia responsabile per le obbligazioni da lui assunte nei confronti dell'Associazione fino alla data del recesso.

Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in favore dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni culturali o partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi straordinari e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Organo Amministrativo annualmente stabilisce le quote dovute dai soci

all'atto dell'adesione all'Associazione o per il rinnovo annuale.

I versamenti degli associati possono essere di qualsiasi ammontare, fermo il limite minimo come determinato dall'Organo Amministrativo per la categoria prescelta e sono comunque a fondo perduto.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 12 – Esercizio contabile

L'esercizio contabile chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il quarto mese dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Organo Amministrativo il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, affinché tutti i soci possano prenderne visione.

Articolo 13 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Comitato Scientifico.

Articolo 15 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dall'Organo Amministrativo tramite affissione di apposito bando nei locali della società entro giorni 20 dalla data stabilita, ovvero tramite servizio postale o telefax o a mezzo posta elettronica.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione è di norma fissata un'ora dopo la prima, quando non diversamente riportato sull'avviso di convocazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 maggio di ogni anno.

La convocazione delle Assemblee in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa dell'Organo Amministrativo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 16 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in regola con il pagamento dei contributi sociali.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è consentita la facoltà di delega solo ad altri soci aventi diritto a voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione dall'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) eleggere l'Organo Amministrativo;

- d) approvare il rendiconto economico e finanziario;
- c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci;
- f) approvare i regolamenti interni.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte dei soci devono essere necessariamente comunicate all'Organo Amministrativo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 19 -Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti i soci aventi diritto a voto.

Articolo 20 – Organo Amministrativo

L'Associazione è amministrata da un minimo di uno a un massimo di cinque amministratori nominati con decisione dei soci. Gli Amministratori devono essere soci fondatori o soci sostenitori o soci ordinari, durano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo stabilito all'atto della nomina e possono essere rieletti.

L'incarico è a titolo gratuito ed attribuisce, anche in relazione alla disponibilità di fondi, solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della

Associazione, ad eccezione di quanto limitato della legge o quanto dal presente statuto sia riservato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Quando l'Amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente se non sono già nominati dai soci.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun membro del Consiglio Direttivo a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche esterno al Consiglio.

L'Organo Amministrativo:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi annuali dei soci;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

- h) acquista, vende e permuta beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione e non;
- i) stipula mutui e concede pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- j) concede fideiussioni ed altre malleverie;
- k) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci;
- l) nomina i membri del Comitato Scientifico.

Articolo 21 – Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea.

Articolo 22 – Comitato Scientifico (o di Esperti)

E' organo consultivo dell'Associazione ed ha le funzioni e prerogative stabilite dall'apposito regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

E' composto da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 20 ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere nominati nuovamente senza alcuna limitazione.

Articolo 23 – Scioglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della società col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c., deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro unico prescelto dalle parti in lite, ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro unico giudica entro novanta giorni senza formalità di procedura e il suo lodo è vincolante per le parti in lite quale espressione della loro volontà.

Articolo 25 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Firmato.

.....
.....
.....
.....
.....